SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1850)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CROCETTA, PIERALLI, TARAMELLI, MONTALBANO, VITALE e BELLAFIORE Vito

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1986

Provvidenze a favore di Lampedusa

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge scaturisce dalla necessità di dare una risposta immediata ai problemi di carattere economico che si sono determinati nell'isola di Lampedusa in conseguenza della crisi politico-militare nel Mediterraneo e in particolare a seguito dello scoppio dei due missili libici del 15 aprile 1986.

Tale crisi ha sensibilmente colpito le attività turistiche con la disdetta di oltre il 50 per cento delle prenotazioni relative alla stagione turistica già in atto e con un forte calo delle attività di pesca, con conseguenze disastrose anche per le attività indotte (commercio e artigianato) e per l'occupazione in particolare dei pescatori e della quasi totalità dei lavoratori dipendenti appartenenti ai settori suddetti.

Nell'impossibilità di porre riparo, almeno per quest'anno, ad una simile situazione è bene che lo Stato dia un segno tangibile della sua presenza nell'isola più a sud del territorio italiano, con un provvedimento di parziale risarcimento del danno subito da quella popolazione e con la sospensione della riscossione delle imposte.

Tale provvedimento può servire a fare superare la crisi di fiducia nei confronti dello Stato, a non fare sentire questi isolani come una mera espressione geografica, sentimento legato allo stato di abbandono in cui si trovano gli abitanti delle isole di Lampedusa e Linosa: gravissime sono le questioni relative al grave disservizio sanitario, alla condizione dei trasporti aerei e marittimi (vedi tariffe), alla precarietà del diritto allo studio, alla condizione di generale isolamento.

Pertanto questo provvedimento riveste carattere di urgenza.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Mezzogiorno e aree depresse*)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 2,5 miliardi, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1986, per provvedere alla erogazione dei contributi straordinari disposti dalla presente legge a favore dei residenti di Lampedusa che abbiano subito un danno economico in conseguenza della crisi politico-militare nel Mediterraneo.

Art. 2.

1. Alle imprese individuali e sociali, dei settori della pesca, del turismo, del commercio e dell'artigianato, è corrisposto un contributo a fondo perduto pari al 35 per cento dell'imponibile dichiarato ai fini della applicazione delle imposte sul reddito relativo all'anno 1985.

Art. 3.

1. Ai lavoratori dipendenti, che attestino di essere rimasti disoccupati per un tempo complessivo non inferiore a quindici giornate lavorative nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1986 e il 30 settembre 1986, è corrisposto un contributo straordinario *una tantum* di lire 600.000 ciascuno.

2. Per i lavoratori dipendenti del settore della pesca il contributo individuale è pari a lire 40.000 per ogni giornata di lavoro perduta di cui al precedente comma, per un numero massimo di venti giornate.

Art. 4.

1. È sospesa sino al 31 maggio 1987, per la generalità dei contribuenti residenti a Lampedusa, la riscossione delle imposte sui terreni, sul reddito agrario, sul reddito dei

fabbricati, sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche, dell'ILOR e relativa addizionale.

Art. 5.

1. I contributi disposti con la presente legge sono corrisposti, su domanda degli interessati da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dalla prefettura sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordini di accreditamento che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 2,5 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento preordinato per « Industria armatoriale e ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.